

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuove interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 8 e <i>passim</i>
CARCARINO (<i>Rifond. Com. -Progr.</i>)	9
MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	8, 9
POLIDORO (<i>PPI</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2
STANISCIÀ (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6, 8

I lavori hanno inizio alle ore 8,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuovi interventi in campo ambientale», già approvato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore Polidoro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro. colleghi, il provvedimento al nostro esame costituisce di fatto la legge di spesa del Ministero dell'ambiente per le risorse stanziare dalla legge finanziaria 1998 (tabelle A e B) e giunge a seguito di altre due importanti tappe nella promozione del potenziamento delle politiche ambientali che in questi ultimi tre anni finanziari è stata condotta, costituite dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e dalla legge n. 344 del 1997, quest'ultima volta al potenziamento dell'apparato del Ministero. Alle risorse delle tabelle A e B si aggiungeranno poi ulteriori fondi a seguito delle decisioni già prese dal CIPE sul risanamento ambientale e anche della rimodulazione dei fondi derivanti dal quadro comunitario di sostegno.

Tenuto conto della ristrettezza dei tempi, mi avvio ad entrare nel merito. Ricordo che dovremo approvare rapidamente questo disegno di legge, affinché anche la Camera, in caso di modifiche da noi apportate, possa farlo prima dell'inizio dell'esame della nuova legge finanziaria.

Preannuncio che la legge è stata ampiamente modificata da parte dell'altro ramo del Parlamento rispetto alla stesura originaria elaborata dal Governo. Con l'articolo 1 («Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati») si finanzia di fatto il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi gli specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione e lo si quantifica in una percentuale che può arrivare fino al 50 per cento in caso di preminenti interessi pubblici. Naturalmente, il finanziamento riguarderà negli anni sia siti privati che pubblici. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente adotti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge al nostro esame e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati che individui gli interventi di interesse nazionale, quelli prio-

ritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

Il comma 4, nella formulazione della legge approvata dalla Camera dei deputati, indica un elenco di interventi (11), considerati come prioritari alle fasi di preparazione del programma nazionale, in alcune aree industriali i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente determini altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma nazionale. Per lo svolgimento di tali attività il Ministero si avvarrà dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

In base al comma 6, gli enti territoriali potranno contrarre mutui assistiti o effettuare altre operazioni finanziarie con istituti di credito. Le regioni sono poi autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti di credito interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

Al comma 7 è prevista l'ipotesi che, una volta risanati, i siti possano cambiare di destinazione oppure venire alienati. Qualora questo avvenisse entro i dieci anni dagli interventi di bonifica, i contributi pubblici dovranno essere, qualora fossero stati erogati, restituiti. Criteri e modalità di restituzione verranno determinati con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

I commi 9 e 10 assegnano al Ministro dell'ambiente, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, un programma di formazione dei tecnici che dovranno monitorare e controllare i lavori di bonifica e informare il pubblico sull'andamento delle varie fasi della realizzazione del programma e sulle finalità dello stesso. Tutto questo dovrà avvenire attraverso decreti che il Ministro dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Vi è poi un'introduzione massiccia di modifiche e di integrazioni del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22; praticamente dal comma 13 al comma 22 sono disposte norme aggiuntive e integrative a questo decreto che riguardano alcune proroghe di termini, o altri temi, come lo smaltimento dei beni durevoli, al comma 14, qualche modifica relativa all'articolo 11, che riguarda il catasto dei rifiuti, il finanziamento dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti per un miliardo, al fine di poterlo mettere nelle condizioni di operatività, e anche modalità per le imprese, che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di iscrizione all'albo nazionale. Siccome altre modifiche vengono aggiunte dall'articolo 4, precisamente dai commi 17 al 24, potrebbe essere opportuna un'aggregazione di queste disposizioni per facilitare la lettura del provvedimento stesso, ad-

dirittura, visto che l'intervento è massiccio, adottando il seguente titolo: «Modifiche e integrazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

All'articolo 2 sono in previsione interventi per la conservazione della natura, sostanzialmente per sanare, acquisendo e demolendo le strutture costruite all'interno delle aree protette in maniera abusiva. Il Ministero dell'ambiente può procedere agli interventi, una volta acquisite le strutture e gli edifici, attraverso una convenzione con il Ministero della difesa, per procedere alla demolizione delle strutture esistenti. Questa convenzione si è praticamente resa quasi obbligatoria, vista la difficoltà che gli enti territoriali, e quindi gli enti comunali, hanno sempre avuto nel procedere alle demolizioni, addirittura anche per la difficoltà di trovare imprese che partecipino alle gare per svolgere questo tipo di lavoro. In questo senso viene anche aggiunto, al comma 2, un mandato al Ministro per procedere, previa diffida ad adempiere nel termine di 90 giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, alla demolizione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul mare, oggetto di polemiche da decenni.

Proseguendo nella lettura dell'articolo 2, va detto che tutte le somme recuperate per danni ambientali – e anche questo è previsto – debbano essere devolute alla disponibilità degli enti parco e agli organismi, enti e associazioni che comunque gestiscono o controllano questi parchi. Al comma 5 si prevede l'importante istituzione dei parchi dell'Alta Murgia, della Val d'Agri e di Lagonegrese. Al comma 8 si prevede la trasformazione del Parco del Circeo, attualmente gestito in una forma di parco nazionale, in analogia alle altre istituzioni nazionali, in ente parco.

Al comma 10 vi è l'importante istituzione di un'area denominata Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei». Al comma 14 viene definitivamente soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e creata presso il Ministero dell'ambiente la segreteria tecnica per le aree protette marine, e si prevedono quindi anche le norme per il finanziamento, il funzionamento ed il potenziamento di questa nuova struttura, nonchè vengono prese tutte le determinazioni perchè ci sia continuità con i lavori predisposti nel passato dalla Consulta per la difesa del mare.

Al comma 16 vengono stabiliti i termini, e sono 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro i quali il Ministero predisporrà le proposte di delimitazione e le relative norme di tutela delle aree marine protette, individuate nelle aree di reperimento elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge quadro sulle aree protette, la n. 394 del 1991, e successive modificazioni. Naturalmente vengono anche stabilite le disposizioni per cui le regioni possano avanzare le proprie osservazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti.

Al comma 19 è prevista l'assunzione di dieci ricercatori presso l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; quindi vi è anche qui un potenziamento della struttura che sovrintende, controlla e svolge lavori speculativi di ricerca sulla vita del mare. È poi stato introdotto dalla Camera il comma 20, con cui si finanzia un programma di salvaguardia della «Posidonia Oceanica». Dal comma 23 al

comma 30 sono introdotte modifiche anche sostanziali, come ricordava il Presidente in altra seduta, relative alla legge sulle aree protette del 1991, n. 394. Alcune di queste modifiche raccolgono anche il senso delle proposte che questa Commissione ha esaminato alla fine della nostra indagine conoscitiva sui parchi, precipuamente al comma 24, in cui viene disposta una nuova procedura per l'elaborazione dello statuto, che viene deliberato dal consiglio direttivo ed adottato dal Ministero dell'ambiente in termini molto stretti.

Il comma 25 stabilisce che il direttore del parco viene nominato dal presidente dell'Ente parco e non più dal Ministro, che la sua qualifica (per i poteri, il trattamento economico e lo stato giuridico) è quella di dirigente generale e rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti e il numero complessivo dei posti del ruolo speciale.

Secondo il comma 28 spetta all'Ente parco, entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, predisporre il piano e alle regioni, alle province e ai comuni, nelle cui aree sono compresi i territori del parco, partecipare alla sua predisposizione. Il piano viene poi adottato dalla regione entro tre mesi dal suo ricevimento, sentita la comunità del parco. Il contenuto di questo comma sembra rispondere proprio ad una delle esigenze manifestate da parte degli operatori dell'Ente parco e da parte della comunità del parco stesso nel corso del nostro lavoro di ricognizione, quella di avere un riferimento dal punto di vista socio-economico.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana e di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, naturalmente conferendo alla propulsione della politica ambientale una sempre più stretta organicità.

L'articolo 4, anch'esso introdotto alla Camera dopo, suppongo, un grande lavoro di consultazione e di intesa, prevede nei suoi primi commi modifiche e correzioni al sistema sanzionatorio in relazione alle emissioni acustiche oggi, alla luce della pratica quotidiana, di difficile applicabilità. Al comma 4 vi è la disposizione, sempre in materia di risanamento acustico, che assegna le somme derivanti da oblazioni finanziarie al Ministero dell'ambiente. Al comma 5 si prevede poi l'istituzione, sulla base della procedura seguita per il cosiddetto decreto «Bagnoli», di un comitato di coordinamento e di alta vigilanza per la bonifica dell'area industriale di Sesto San Giovanni.

I commi 6, 7, 8 e 9, si riferiscono al risanamento dell'area industriale e portuale di Genova (con un impegno di circa 195 miliardi), obiettivo da raggiungere attraverso un accordo di programma che vedrà impegnati l'ILVA Spa, i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

dei trasporti, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia, il comune e l'autorità portuale della città di Genova. Da questo accordo così concertato ci si attende il risanamento dell'area ed il suo riutilizzo in termini produttivi, tenuto conto della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo che in quell'area venivano eseguite.

Il comma 15 prevede una spesa nel limite di 200 milioni di lire per permettere il funzionamento del comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'osservatorio nazionale sulla desertificazione del parco nazionale dell'Asinara e il centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera.

Al comma 16 è previsto un finanziamento destinato, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

Dal comma 17 al comma 24, vengono introdotte modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997, che riguardano l'obbligo di adesione al consorzio nazionale imballaggi, l'estensione di alcune sanzioni, la destinazione dei rifiuti ed il loro trasporto.

L'ultima questione che viene proposta in maniera un po' sorprendente riguarda il comma 25, che introduce di fatto la seguente disposizione «È fatto obbligo ai produttori ed agli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale di immettere per la vendita birra confezionata in imballaggi riutilizzabili a rendere previa cauzione a valori mercuriali, da applicare fino all'utilizzatore finale. Detti imballaggi comprendono bottiglie in vetro, *pallets*, interfalde e casse». Viene così di fatto introdotto un divieto di commercializzare birra in lattina.

Con i commi successivi viene anche introdotto un regime sanzionatorio ed un principio di defiscalità per quanto riguarda l'aliquota dell'accisa da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in bottiglie di vetro a rendere previa cauzione di cui al comma 25.

Il comma 30 chiude l'articolo con l'impegno per il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e quello dell'industria, alla pubblicazione almeno ogni tre anni dell'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

L'articolo 5 dispone le coperture finanziarie del provvedimento di legge, e suppongo sia stato riscritto dopo le modifiche apportate sia in Commissione che in Aula dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione dettagliata ed esaustiva di questo complesso provvedimento.

STANISCIA. Signor Presidente, vorrei intervenire per porre una questione in via preliminare. Dico subito che ci troviamo di fronte ad un

provvedimento di non poco conto. Le decisioni che dobbiamo assumere sono tali, come è emerso dalla relazione, che mi sembra sia necessaria l'attenzione massima del Senato, di questa Commissione ed anche, io ritengo, dell'Assemblea.

Questo è un provvedimento presentato alla Camera nel mese di aprile; la Camera lo ha esaminato e licenziato solo qualche giorno fa, impiegando quasi cinque mesi di tempo, ed ora si chiede alla nostra Commissione di approvarlo in otto giorni. Nella sostanza noi non dovremmo far altro che ratificare ciò che ci viene dalla Camera. Non solo ci vengono richiesti tempi ristrettissimi, ma tutto lascia pensare che la Camera, insieme anche al Governo, ritengano che questo ramo del Parlamento non conti niente. Infatti in questo provvedimento la Camera ha inserito una parte, quella riferita ai parchi, che sostanzialmente è già oggetto di discussione presso questa Commissione. Così, mentre singoli deputati ci hanno rimproverato, anche pubblicamente, di occuparci della modifica della legge n. 394, poi la Camera, recependo anche le osservazioni avanzate da noi, le ha introdotte essa stessa, trattandoci praticamente come Camera di serie B che non può occuparsi dei parchi, non si sa chi e perchè lo abbia deciso. Ora, noi abbiamo di esame il disegno di legge relativo ai parchi e ritengo che abbiamo il diritto e la necessità, checchè ne pensino i deputati, di dovercene occupare.

Vorrei chiedere al Presidente di questa Commissione se anche lui ritiene per caso sciolto questo ramo del Parlamento, o se invece ritiene che esso funzioni ancora, che abbia ancora il diritto di legiferare, di discutere dei problemi. Ora, a me pare che per noi questo non sia un modo dignitoso di lavorare, perchè anche il Senato ha il diritto di discutere degli argomenti, mi riferisco sempre ai parchi, che i singoli senatori o Gruppi ritengono di mettere in discussione, come le proposte di modifica della legge n. 394, e di non essere surrettiziamente esaurito di fatto dalla Camera. Non possiamo giungere al fatto compiuto che noi ci riuniamo qui solo per ratificare le decisioni assunte dalla Camera dei deputati.

È dignitoso dover discutere di questo provvedimento così importante con soli otto giorni a disposizione? Io ritengo di no: non si possono tenere quattro sedute al giorno per ubbidire a date e a tempi che altri ci hanno imposto. Ritengo di avere il diritto di disporre del tempo necessario per leggere il provvedimento, per studiarlo, discuterlo con gli altri senatori e con il Governo, se devo assolvere pienamente al mio compito. Non è possibile, a mio avviso, intervenire in maniera documentata ed argomentata su un provvedimento ricevuto solo ieri. Oggi dovremmo già procedere alla discussione generale. Chiedo quindi alla maggioranza se non sia il caso di rinunciare alla sede deliberante al fine di svolgere una discussione seria, ed eventualmente di rimettere il provvedimento all'esame dell'Aula del Senato, per poterlo affrontare e deliberare in modo approfondito.

Per quanto riguarda i tempi, ci viene detto che questo provvedimento deve essere approvato prima di una certa data, perchè altrimenti non è possibile assegnare le somme che devono essere impegnate, ma io dico che a questo ci si doveva pensare prima; e, visto che si doveva discutere

dei parchi, il disegno di legge poteva essere anche prioritariamente presentato al Senato.

Non lo si è fatto. A questo punto, se il Governo vuole impegnare i fondi prima della data di scadenza, che presenti un decreto-legge (in tal caso sarebbe opportuno che il decreto venisse presentato prima al Senato). Se il Governo lo presenterà il 30 settembre, noi potremmo approvarlo il 29 novembre affinché anche la parallela Commissione della Camera possa disporre solo di tempi strettissimi, più o meno gli stessi a noi concessi, per approvare il provvedimento.

Se non assumeremo una posizione precisa sull'argomento e non accoglieremo la mia proposta – lo dico soprattutto alla maggioranza e al Presidente – anche nella nostra Commissione potrà accadere ciò che accade nella Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, alla quale personalmente non presenzio più e dalla quale mi dimetterò. In quella sede, infatti, a prescindere dalle forze in essa presenti, che siano di questo o di quel Gruppo, è la Camera che decide. Si continua ad andare avanti come se il Senato non esistesse.

MANFREDI. Signor Presidente, per ora non entro nel merito del disegno di legge, così riservandomi la possibilità di intervenire successivamente; voglio però segnalare alla Commissione che nel comma 4 dell'articolo 1, tra le località per le quali è previsto un intervento di bonifica, è indicata anche quella di Cengio. Ora, per analogia di argomento, chiedo come mai il disegno di legge n. 2151, da me presentato, non sia stato preso in considerazione ed esaminato con il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Colleghi, vi segnalo che ha chiesto la parola anche il Ministro e che sarebbe forse doveroso permettergli di intervenire. Vorrei ricordare poi che le osservazioni del collega Staniscia sono state oggetto di una discussione ieri sera in sede di Ufficio di Presidenza integrato.

STANISCIA. Signor Presidente, data l'ora, l'avverto che devo andare in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, non posso certo impedirglielo (*Il senatore Staniscia abbandona l'Aula della Commissione*), tuttavia è mia intenzione rilasciare a verbale una dichiarazione. È vero che il tempo a disposizione per l'esame di questo provvedimento è molto ristretto ed è fondata anche l'osservazione secondo la quale la materia dei parchi è trattata da diversi disegni di legge che questa Commissione sta esaminando. Di conseguenza, due sono i problemi che si pongono, uno sul rapporto tra le due Camere e l'altro sulla eventuale connessione di disegni di legge sulla stessa materia.

Il collega Staniscia ci ha invitati a non accettare un simile atteggiamento da parte della Camera per non andare sotto la soglia della dignità ma il problema non è di carattere né morale né politico. Ciò che credo sia

importante è che il Senato possa svolgere un esame non solo formale del provvedimento. Non è certamente facendolo «saltare» o approvandolo così com'è che si salvaguarderebbe la nostra dignità; si tratterebbe, infatti, di atteggiamenti non all'altezza del ruolo che dobbiamo dare a questo ramo del Parlamento: quello di influenzare in modo determinante le deliberazioni e la legislazione in materia. Poiché non esistono strumenti per dichiarare l'illegittimità dell'atto della Camera (tra l'altro, c'è il precedente della legge n. 344 da noi esaminata l'anno scorso in prima lettura e per il cui esame la Camera ha avuto poco tempo a disposizione), e anche se è vero che i tempi sono ristretti, credo si abbia tutto il tempo di apportare le modifiche necessarie anche perché su parte della materia abbiamo lavorato per un anno e mezzo e siamo quindi preparati.

Ritengo, quindi, di dover respingere la proposta avanzata dal senatore Staniscia, anche perché, e lo ripeto, in caso contrario si ridurrebbe non solo la funzione della nostra Commissione, ma anche quella dell'intera Assemblea del Senato. Dovremo di sicuro lavorare con una certa celerità ma ciò non ci impedirà di intervenire significativamente sul testo. Sarà faticoso e scomodo, ma in questo lavoro non c'è niente di facile né di scontato. Ricordo poi, ancora una volta, che la questione è stata già esaminata ieri sera dall'Ufficio di Presidenza.

In materia di connessione, mi consulterò con la segreteria per verificare come dichiarare connessi tutti quei disegni di legge in materia di rifiuti, di spesa e di parchi, avvertendovi però che solo in materia di parchi ce n'è un lunghissimo elenco. Visto che la connessione diventerebbe difficile, si prospetta sin d'ora un'inevitabile limitazione. Voglio poi rassicurarvi che non è stata operata alcuna discriminazione verso colleghi o Gruppi. Vi assicuro, comunque, che questo aspetto sarà ulteriormente approfondito.

CARCARINO. Signor Presidente, alcuni hanno abbandonato i lavori della Commissione, ma prima di recarmi anch'io in Aula, voglio sapere cosa lei intenda fare in relazione alla proposta del senatore Staniscia, il quale ha chiamato in causa la maggioranza, parte integrante della quale è sicuramente la mia parte politica. Posso dire subito che non condividiamo le posizioni del collega Staniscia, che siamo favorevoli al provvedimento. Il disegno di legge per il mio Gruppo va licenziato, ma sono state dette cose che meritano una discussione molto attenta anche da parte nostra.

MANFREDI. Signor Presidente, nel disegno di legge da me citato si parla anche di bonifica dei siti degradati. Ritengo quindi giusto che esso venga connesso a quello al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi in tema di connessione condurremo un approfondimento.

Data l'ora preferisco rinviare la discussione alla seduta di oggi pomeriggio, nella quale il Ministro dell'ambiente ha manifestato il desiderio di replicare alla questione preliminare testè sollevata.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

